+COMMUNITY
UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

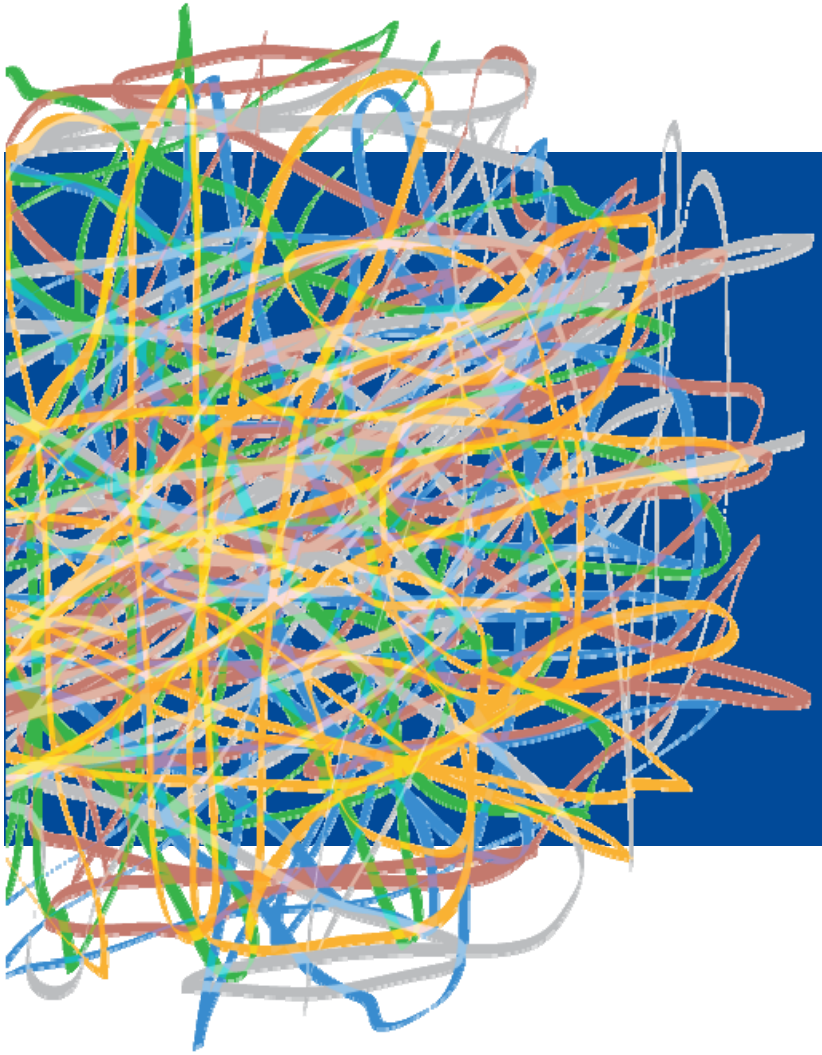

LA RIFORMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

D.Lgs. 127/2016

Avv. Federico Boezio
Sala Affreschi, Palazzo Isimbardi
Via Vivaio, 1 - Milano
27 settembre 2016

Città metropolitana di Milano
GRUPPO CAP
Ordine degli Avvocati di Milano
ARPA LOMBARDIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ATO
CAMERA DI COMMERCIO MILANO
ENEA
Fondazione Triulza

La riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche: la c.d. riforma Madia

Il d.lgs. n. 127/2016 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2016 - è entrato in vigore il 28 luglio 2016 ed è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge n. 124/2015.

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, (…) nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; **precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti**;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge (**SILENZIO ASSENSO**);

Il «riordino» della CdS: i principi e i criteri direttivi della Legge Delega

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

Il d.lgs. n. 127/2016: la struttura della riforma

Il titolo I introduce una modifica della disciplina generale in materia di conferenza di servizi: sono stati riscritti e sostituti gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990.

Il titolo II reca invece le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale con le discipline settoriali della conferenza di servizi.

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi

Coordinamento con:

+ edilizia (art. 2);

+ sportello unico per le attività produttive (art. 3);

+ autorizzazione unica ambientale (art. 4);

+ valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (art. 5);

+ autorizzazione paesaggistica (art. 6).

Disposizione transitoria

Art. 7 - Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Parere Consiglio di Stato n. 890/2016

In assenza di questa previsione sarebbe ragionevole prevedere che la giurisprudenza si possa attestare su una soluzione interpretativa che, muovendo dalla considerazione della natura procedimentale delle disposizioni, ritenga immediatamente applicabili le nuove disposizioni ai procedimenti pendenti per i quali non si sia ancora conclusa la fase decisoria (in accordo con la ben nota teoria delle fasi procedimentali).

Un esito applicativo del genere, affidato cioè agli approdi incerti dell'ermeneutica giurisprudenziale, deve essere scongiurato per gli intuibili rischi di contenzioso.

Le principali novità della «nuova» Conferenza di Servizi

1) Riduzione dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria

"quando la conclusione positiva" del procedimento è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni è **obbligatoria** l'indizione di una conferenza **decisoria** (art. 14, comma 2)

Le principali novità della «nuova» Conferenza di Servizi

2) <u>introduzione di due nuovi moduli procedimentali</u>:

-conferenza semplificata (art. 14-bis)

asincrona a carattere necessario

-conferenza simultanea (art. 14-ter)

sincrona a carattere eventuale ed eccezionale;

può essere indetta dopo la semplificata

Le principali novità della «nuova» Conferenza di Servizi

3) Limitazione della «presenza fisica» obbligatoria (artt. 14-bis e 14-ter)

4) Introduzione del rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali coinvolte (art. 14-ter comma 4)

5) introduzione del potere di «autotutela» da parte dell'amministrazione che adotta il provvedimento conclusivo della conferenza (art. 14- quater, comma 2, e art. 14-quinquies)

Le principali novità della «nuova» Conferenza di Servizi

6) Introduzione/estensione dell'opposizione dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per superare il dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali della salute dei cittadini) (art. 14-quinquies)

Le principali novità della «nuova» Conferenza di Servizi

7) generale riduzione dei termini per il funzionamento della conferenza e concentrazione di tutti i procedimenti connessi

8) obbligo di motivare il dissenso manifestato nell'ambito della conferenza

9) applicazione generalizzata del principio del silenzio assenso

10) uso delle comunicazioni telematiche e asincronia delle sedute

NOZIONE

Strumento per consentire l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

Strumento di attuazione dei principi di buon andamento dell'azione Amministrativa (art. 97 Cost.)

FUNZIONI

1. **Semplificazione procedimentale** mediante la rappresentazione in un unico contesto di tutti gli interessi pubblici rilevanti

2. **Coordinamento degli interessi pubblici coinvolti** finalizzato all'individuazione dell'interesse pubblico primario

Le diverse tipologie di Conferenza di servizi

A. Conferenza di Servizi istruttoria

B. Conferenza di Servizi decisoria

C. Conferenza di Servizi preliminare

Art. 14, comma 1 – Conferenza Istruttoria

La conferenza di servizi istruttoria **può essere indetta** dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

Si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis (**Conferenza SEMPLIFICATA**) o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

Art. 14, comma 1 – Conferenza Istruttoria

La conferenza di servizi istruttoria in pillole:

- **facoltativa** (esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo);
- **indetta** dall'AP (anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato);
- si svolge con le modalità della **Conferenza SEMPLIFICATA** o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente (discrezionalità procedimentale?).

Art. 14, comma 2 – Conferenza Decisoria

La conferenza di servizi decisoria **è sempre indetta** dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Art. 14, comma 2 – Conferenza decisoria

La conferenza di servizi decisoria in pillole:

- **obbligatoria** (in tutti la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
- indetta dall'AP, anche su richiesta del privato interessato (Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche);
- si svolge con le modalità della Conferenza **SEMPLIFICATA** o della Conferenza **SIMULTANEA**;
- modelli integrabili, semplificata può diventare simultanea.

Art. 14, comma 3 – Conferenza Preliminare

Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, **può indire** una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Art. 14, comma 3 – Conferenza Preliminare

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro **cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta stessa.

Si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis (Conferenza SEMPLIFICATA), con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.

Art. 14, comma 3 – Conferenza Preliminare

Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Art. 14, comma 3 – Conferenza Preliminare

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 14, comma 3 – Conferenza preliminare

La conferenza di servizi preliminare in pillole:

- **facoltativa** (finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati);
- indetta dall'AP (su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità);
- si svolge con le modalità della Conferenza **SEMPLIFICATA** (abbreviazione termini fino alla metà) o della Conferenza **SIMULTANEA**;
- modelli integrabili, semplificata può diventare simultanea.

Art. 14, comma 4 – Conferenza «VIA»

Qualora un progetto sia sottoposto a VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter**. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Art. 14 bis – Conferenza Semplificata

La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in **modalità asincrona** (senza la presenza fisica dei partecipanti), salvo i casi di rinvio alla modalità sincrona (art. 14 bis, commi 6 e 7)

La conferenza **è indetta** dall'amministrazione procedente **entro cinque giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 14 bis – C. Semplificata: comunicazioni alle Amministrazioni interessate

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero **le credenziali per l'accesso telematico** alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

Art. 14 bis – C. Semplificata: comunicazioni alle Amministrazioni interessate

b) il termine **perentorio**, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Art. 14 bis – C. Semplificata: comunicazioni alle Amministrazioni interessate

c) il termine **perentorio**, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte **devono** rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in **novanta giorni**;

Art. 14 bis – C. Semplificata: comunicazioni alle Amministrazioni interessate

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14 bis, comma 3 – Determinazioni e prescrizioni

Entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (max 45 GIORNI), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie **determinazioni**, le quali **devono** :

-essere congruamente motivate;

-essere formulate in termini di assenso o dissenso;

-indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Le **prescrizioni o condizioni** eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso **devono**:

- essere espresse in modo chiaro e analitico;
- specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 14 bis, comma 4 – Silenzio Assenso

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, **equivalgono ad assenso senza condizioni**.

Art. 14 bis – Silenzio Assenso Responsabilità

Attenzione: la norma prevede espressamente che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per **l'assenso reso, ancorché implicito**.

Art. 14 bis – Conclusione positiva

Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro **cinque giorni lavorativi**, la **determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza**, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater qualora …

Art. 14-quater: *La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.*

Art. 14 bis – condizioni

… qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, **anche implicito**, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Art. 14 bis – Conclusione negativa

Qualora **INVECE** abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del **rigetto della domanda**.

Art. 14 bis – Comunicazione ex art. 10 bis

Nei procedimenti a istanza di parte la conclusione negativa produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Art. 14 bis (comma 6) – rinvio alla Conferenza in modalità sincrona

Fuori dei casi di cui al comma 5

<quindi qualora non abbia acquisito esclusivamente atti di assenso… o abbia acquisito uno o più atti di dissenso che ritiene superabili>

l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della **conferenza in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter (Conferenza SIMULTANEA).

Art. 14 bis (comma 7) – rinvio alla Conferenza in modalità sincrona

Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente **può** procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b) (15 giorni). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14 ter – Conferenza Simultanea

La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge con la partecipazione contestuale, **ove possibile anche in via telematica**, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti

Art. 14 ter, comma 3 – C. Simultanea: Rappresentante UNICO

Ciascun ente **o** amministrazione convocato alla riunione è rappresentato **da un unico soggetto** abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa **su tutte le decisioni di competenza della conferenza**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Art. 14 ter – C. Simultanea: Rappresentante UNICO

Se partecipino anche amministrazioni non statali:

-le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto nominato … dal Presidente del CdM

-ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

A prescindere dal RAPPRESENTANTE UNICO, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza **in funzione di supporto**.

Art. 14 ter – C. Simultanea: Rappresentante UNICO

Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

Art. 14 ter – C. Simultanea: quando?

1)Nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d)

2)ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7

Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2,lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni

Art. 14 ter – C. Simultanea: partecipazione

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza

Art. 14 ter, comma 2 – C. Simultanea termini

I lavori della conferenza si concludono **non oltre quarantacinque giorni** decorrenti dalla data della sua prima riunione.

Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, **il termine è fissato in novanta giorni**.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14 ter – C. Simultanea: Conclusione

ultima riunione / comunque non oltre il termine di cui al comma 2 (45 - 90 gg)

L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza (effetti di cui all'articolo 14-quater) sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti

Art. 14 ter – C. Simultanea: Assenso Amministrazioni partecipanti

Si considera acquisito l'**assenso** senza condizioni **delle amministrazioni** il cui rappresentante:

- non abbia partecipato alle riunioni (silenzio assenso);
- pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione (silenzio assenso);
- pur partecipandovi, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (era meglio stare in silenzio?).

Art. 14 quater – Decisione della CdS

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso**, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Art. 14 quater – Autotutela sollecitata

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

Il provvedimento amministrativo illegittimo (…) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (…) e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Art. 14 quater – Autotutela sollecitata

Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 14 quater – Efficacia immediata/sospesa

In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è **immediatamente efficace**.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 14 quater – Termini efficacia

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies: Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Condizione: devono aver espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Art. 14-quinquies: Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Art. 14-quinquies: sospensione efficacia

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies: La «mediazione» della Presidenza del CdM

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una **soluzione condivisa**, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

NB: Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Art. 14-quinquies: mediazione della Presidenza del CdM

Se all'esito della riunione:

1) si raggiunge intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una **nuova determinazione motivata** di conclusione della conferenza.

2) non si raggiunge intesa (e in ogni caso se sono decorsi quindici giorni dallo svolgimento della riunione), la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. (…)

Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

Conclusioni: ne avevamo davvero bisogno?

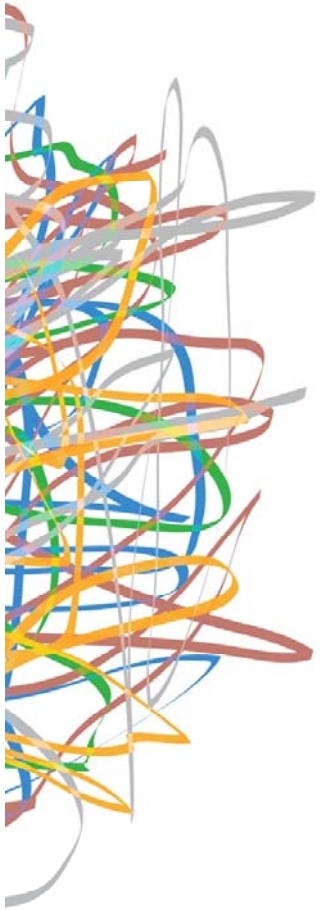

+COMMUNITY

UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

Avv. Federico Boezio

Nespor Boezio Mannironi – Studio Legale